



Comune di Minerbe

Provincia di Verona

Via G. Marconi, 41 37046

Minerbe

REGOLAMENTO di POLIZIA RURALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30.10.2010

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ

- Art. 1 - Servizio di Polizia Rurale
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 4 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale
- Art. 5 - Ordinanze

TITOLO II - CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

- Art. 6 - Case e fabbricati rurali
- Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

TITOLO III - PRESCRIZIONI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- Art. 8 - Limiti all'attività agricola
- Art. 9 - Accensione di fuochi
- Art. 10 - Limitazioni generali

TITOLO IV CONDUZIONE DEI FONDI

- Art. 11 - Libero deflusso delle acque
- Art. 12 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
- Art. 13 - Spurgo dei fossi e dei canali
- Art. 14 - Canali ed altre opere consortili
- Art. 15 - Diramazioni, accessi e recinzioni
- Art. 16 - Strade
- Art. 17 - Divieti di circolazione e sosta
- Art. 18 - Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada
- Art. 19 - Distanze per fossi, canali, alberi
- Art. 20 - Recisione di siepi e rami protesi
- Art. 21 - Terreni incolti o non edificati
- Art. 22 - Pulizia di marciapiedi e cunette
- Art. 23 - Aratura dei terreni
- Art. 24 - Irrigazione
- Art. 25 - Spigolatura

TITOLO V – PASCOLO

- Art. 26 - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante
- Art. 27 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie
- Art. 28 - Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 29 - Pascolo in ore notturne

TITOLO VI – MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 30 - Autorizzazione
- Art. 31 - Corsi d'acqua e sbancamenti

TITOLO VII - AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

- Art. 32 - Coltivazione di boschi e taglio piante

TITOLO VIII - MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 33 - Obbligo di denuncia
- Art. 34 - Isolamento per malattie contagiose

B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI

NOCIVI ALL'AGRICOLTURA E ALL'UOMO

- Art. 35 - Difesa delle piante

- Art. 36 - Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 37 - Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre
- Art. 37bis - Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili
- C) IMPIEGO di PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA**
- Art. 38 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fito-sanitari in agricoltura
- Art. 39 - Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica

TITOLO IX - VENDITA di PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 40 - Autorizzazione comunale
- Art. 41 - Divieto della vendita al minuto di piante e sementi
- Art. 42 - Conduzione di apiari

TITOLO X - ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

- Art. 43 - Altri atti vietati
- Art. 44 - Produzione di suoni e rumori
- Art. 45 - Impiego di motofalciatrici
- Art. 46 - Custodia e detenzione di cani o altri animali
- Art. 47 - Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 48 - Cattura di cani ed altri animali
- Art. 49 - Norme relative ai comuni pericoli

TITOLO XI – SANZIONI

- Art. 50 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione
- Art. 51 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 52 - Omessa ottemperanza alle ordinanze
- Art. 53 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 54 - Sospensione delle autorizzazioni
- Art. 55 - Risarcimento danni

TITOLO XII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 56 - Entrata in vigore
- Art. 57 - Diffusione
- Art. 58 - Prevalenza tra diversi regolamenti comunali

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

2. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in base alla potestà regolamentare di Comuni e Province previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Minerbe, Provincia di Verona.

2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Inoltre in tutte le zone del territorio comunale si applicano le norme relative alla pulizia e decoro delle aree di circolazione e verdi.

Art. 4 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di P. G. a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le segnalazioni relative all'inosservanza del presente regolamento possono essere effettuate anche da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale.

Art. 5 – Ordinanze

Le ordinanze in materia di Polizia Rurale emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 nonché quelle emanate da dirigenti/responsabili di uffici/servizi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 debbono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 6 - Case e fabbricati rurali

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento/ristrutturazione di case coloniche, stalle ed ogni altro genere di fabbricati rurali si applicano le norme previste dal PRGC e dai Regolamenti Comunali in materia di edilizia.

2. Anche la costruzione di nuove concimaie e l'adeguamento di quelle esistenti dovrà avvenire in conformità alle norme del regolamento edilizio comunale.

Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

1. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006, è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

2. Il trasporto dei liquami ed altro materiale organico (letame) estratti dalle concimaie dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative sanitarie in vigore.

3. I mezzi per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle materie di cui sopra devono rispettare le norme di legge vigenti ed essere utilizzati in modo tale da non provocare dispersioni durante il caricamento ed il trasporto stesso.

4. Per lo spargimento dei liquami devono essere utilizzati carri-botte a bassa pressione, per evitare la formazione di aerosoli e la propagazione di odori molesti.

5. È vietato il transito dei mezzi che trasportano le materie in questione nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

6. L'applicazione degli effluenti zootecnici (liquami ecc.) sul terreno, nella fascia compresa entro i 150 (centocinquanta) metri dai nuclei abitati, case isolate o zone commerciali, industriali e artigianali, è consentita, nel periodo compreso tra il 1° GIUGNO e il 30 SETTEMBRE esclusivamente entro le ore 10 ante meridiane e dopo le ore 6 pomeridiane durante tale periodo i terreni trattati con effluenti zootecnici, liquami, ecc. devono essere sovvoltati (arati) subito dopo le operazioni di smaltimento ed in ogni caso entro le 24 ore salvo eventi atmosferici avversi. Tale obbligo non sussiste qualora lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli avvenga con l'uso di dispositivi iniettori ed in relazione alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2439 del 07.08.2007 come definito dalla Comunità Europea come Stato Membro ai sensi degli art. 3 e 5 delle direttive 91/676/CEE.

7. Deve essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità culturale, evitando ristagni e ruscellamenti, soprattutto in vicinanza di corsi d'acqua, acque superficiali ect. L'applicazione dei liquami deve essere sospesa durante o subito dopo abbondanti precipitazioni e su superfici gelate o innevate.

8. Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare:

8.1 I liquami devono provenire da animali sani devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;

8.2 È vietata l'aspersione di liquami su terreni saturi d'acqua o inondati;

8.3 È vietata l'aspersione di liquami durante le piogge e nei due giorni successivi ad ogni precipitazione.

9. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietati ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

10. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.

TITOLO III

PRESCRIZIONI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Art. 8 – Limiti all'attività agricola

1. Nel rispetto di quanto disposto da Leggi e/o altri regolamenti e delle norme speciali in materia, ciascun proprietario o conduttore di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze per determinare modalità e limiti nelle colture e nell'allevamento del bestiame e ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 9- Accensione di fuochi

1. L'accensione dei fuochi è ammessa, in assenza totale di vento e solo ai fini agronomici. Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.
2. Deve essere pertanto rispettata una distanza minima di m. 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.
3. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.
4. Le erbe residue possono essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, o in appositi contenitori ad uso composter, secondo le norme sul compostaggio domestico, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.
5. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di disinfestazione. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.
6. È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.
7. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio. In nessun caso i fuochi potranno essere lasciati incustoditi prima del totale spegnimento.
8. L'incenerimento dei sacchi e imballaggi di qualsiasi natura, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, è punito come smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi del D.L.gs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
9. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 10 - Limitazioni generali

1. È fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza preventiva autorizzazione dell'Ente competente.
2. La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del C.C. e l'amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.
3. È fatto divieto di transitare sui terreni con qualsiasi mezzo che possa arrecare danno alla coltivazione in atto (compreso prato stabile)
4. All'interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale (Decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.
5. Nelle zone tutelate aventi valore ambientale vanno rispettate anche le norme di tutela previste dal vigente P.R.G.C.
6. La violazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora non sanzionate da specifica normativa, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
7. Ai prati stabili si applica la legge Regionale 29 aprile 2005 n. 9.

TITOLO IV

CONDUZIONE DEI FONDI

Art. 11 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.
2. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.
3. È inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni agli edifici, ai terreni vicini ed alle strade.
4. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private e tra privati e sede stradale in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 100,00.
6. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione fa eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 12 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

1. Sarà cura del proprietari e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica.

Art. 13 - Spurgo dei fossi e dei canali

1. Ai proprietari ed ai conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comunali e rurali devono essere oggetto di manutenzione periodica, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione fa eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
4. I proprietari e i conduttori devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei proprietari e dei conduttori .
5. Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.
6. Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscono su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada. Per l'esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 14 - Canali ed altre opere consortili

In caso di esistenza di consorzi per l'irrigazione o simili, per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione od allo scolo delle acque, si applicano le norme in materia del Regolamento del Consorzio.

Art. 15 - Diramazioni, accessi e recinzioni

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali di uso pubblico a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale e comunque nel rispetto prevalente della normativa del Codice della Strada, del Regolamento edilizio e delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
2. Di norma i fondi agricoli non possono essere recintati, salvo i casi previsti dal Regolamento edilizio e dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale e secondo le disposizioni previste dalle normative in materia edilizia. Gli allineamenti saranno dati dall'Ufficio Tecnico comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di m 3,00. Gli accessi dovranno avere una larghezza tale da garantire il comodo passaggio di tutti i mezzi agricoli senza creare intralcio alla circolazione.
3. La violazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora non sanzionate da specifica normativa, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 16 – Strade

1. La manutenzione ordinaria delle strade vicinali spetta ai frontisti.
2. Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 e valide per le strade comunali.
3. La manutenzione sia straordinaria che ordinaria delle altre strade private (interpoderali, agrarie, tratturi ecc.) spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza.
4. Lungo le strade interpoderali l'accesso ai mezzi motorizzati è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.
5. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali o interpoderali devono tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri.
6. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali o interpoderali devono conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.
7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 17 - Divieti di circolazione e sosta

1. Fatte salve le disposizioni di leggi regionali in materia, per garantire la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, nonché per garantire l'incolumità pubblica, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada aventi finalità in prevalenza agro - silvopastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e sui percorsi naturalistici. I percorsi interdetti al transito sono inseriti in un apposito elenco allegato al presente Regolamento che potrà essere aggiornato con delibera della Giunta Comunale per mutate o diverse esigenze di tutela del territorio.
2. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposito segnale conforme al Codice della strada esplicitante il divieto. Tale segnale è collocato sulle strade di accesso alle zone interdette e all'inizio dei sentieri naturalistici interdetti al transito,.
3. Alla segnaletica può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura del Comune, di una sbarra munita di serratura. In tal caso il Comune metterà a disposizione di tutti gli aventi diritto al transito una copia della chiave o altro eventuale sistema di apertura che verrà predisposto,

con l'obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Una copia della chiave o altro mezzo di accesso dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione Forestale competente e presso gli uffici comunali.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è sanzionata secondo le norme del Codice della strada in vigore al momento della commessa violazione.

Art. 18 - Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui al punto precedente i mezzi utilizzati per ragioni di servizio o di lavoro come sotto specificato.

2. Ai fini del presente regolamento i tipi di circolazione di cui sopra sono così definiti:

a) é circolazione esercitata per ragioni di servizio quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di polizia statale e locale, dai mezzi di soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizio di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; dagli addetti alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;

b) é circolazione esercitata per ragioni di lavoro quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari, attività estrattive e conferimento R.S.U. in impianti definiti;

3. È altresì consentita la circolazione con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiali, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

4. È inoltre ammessa la circolazione effettuata dai cacciatori muniti di licenza nel territorio della riserva di caccia di Minerbe per le seguenti attività: censimenti notturni e diurni, lanci della selvaggina, manutenzione e rifornimenti d'acqua delle vasche, spostamenti durante le battute di caccia, raggiungimento di capanne ed altane.

5. Nel caso di manifestazioni e di gare il Comune, salvo le competenze di altri enti in materia, su richiesta degli organizzatori può, per i tempi strettamente necessari, consentire il transito dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive ricreative ed agonistiche disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori e imponendo una cauzione di euro 500,00 (cinquecento). Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l'apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la restituzione della cauzione è subordinata all'esito positivo delle verifiche.

Art. 19 - Distanze per fossi, canali, alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra le proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e verrà disposta dagli uffici comunali competenti avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera, delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale.

3. Per le nuove piantumazioni di alberi, siepi e piantagioni superiori al metro, al di fuori dei centri abitati e lateralmente alle strade, è necessario rispettare le distanze prescritte dal regolamento del Codice della Strada. Fuori dai centri abitati, la distanza prevista dall'art. 26 comma 6, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada è fissata in minimo 6,00 m per entrambe le tipologie di alberi.

4. Per le nuove piantumazioni di alberi, siepi e piantagioni superiori al metro, all'interno dei centri abitati, è necessario rispettare le seguenti distanze dal ciglio della strada:

- 3,00 metri per gli alberi ad alto fusto;
- 1,50 metri per gli alberi a medio fusto;
- 0,50 metri per le viti, arbusti, siepi vive ecc. rispetto alle strade vicinali o comunali;
- 1,50 metri per le viti, arbusti, siepi vive ecc. rispetto alle strade provinciali.

Dovrà comunque rispettarsi una distanza di almeno m 2.50 dall'asse stradale (Allegato 2).

5. Per le nuove piantumazioni presso i confini si osservino le distanze stabilite dal Codice Civile.

6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 20 - Recisione di siepi e rami protesi

1. I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e i marciapiedi.

2. Gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a quattro metri, riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito, e devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri.

3. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantirne l'integrità anche in presenza di eventi atmosferici. Dovranno inoltre garantire la funzionalità dell'illuminazione pubblica impedendo che i rami offuschino le relative lampade.

4. Quando, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere sul suolo pubblico alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione provenienti dai terreni vicini, il proprietario o il conduttore di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese, salvo il caso di calamità naturale ufficialmente dichiarata dalle autorità competenti, al proprietario.

6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 21 - Terreni incolti o non edificati

1. I proprietari e i conduttori di fondi incolti situati vicino ad abitazioni ed edifici, siano essi residenziali, commerciali ed industriali, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le proprietà confinanti.

2. I proprietari e i conduttori di fondi incolti, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono mantenerli costantemente liberi da rifiuti. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo allo sfalcio del fondo almeno due volte all'anno, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario.

3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.

4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso il Comune impone l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di ulteriore inottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.

Art. 22 – Pulizia di marciapiedi e cunette

1. I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi o alberi di proprietà.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 23 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul confine delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare "capitagna", in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. È fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione terreni.
2. Dette "capitagne", per regola, devono avere una profondità non inferiore a m 1,00.
3. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 50 centimetri in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade e contermini ai fondi.
4. Una "capitagna" di mt 1,00 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
5. Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rotture attraversamenti, occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell'appezzamento).
6. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.
7. È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.
8. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
9. Il trasgressore dovrà inoltre provvedere alla riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini ed alla formazione della regolare "capitagna" e capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Art. 24 – Irrigazione

1. Gli impianti irrigui, siano essi fissi o mobili, devono essere regolati in modo da non invadere la sede stradale e non arrecare danno o molestia ai passanti, evitando il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo.
2. Gli irrigatori installati lungo le strade o prospicienti le stesse devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata compatibilmente con gli eventi atmosferici. In ogni caso l'utilizzatore dell'impianto dovrà costantemente vigilare sul corretto posizionamento dell'impianto stesso.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 25 – Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 100,00.

TITOLO V PASCOLO

Art. 26- Spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

2. Ferme restando le autorizzazioni sanitarie di competenza dell'A.S.L., per il pascolo su terreni di proprietà comunale è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione rilasciata dal Comune. Il pascolo su terreni privati è ammesso solo previo consenso espresso del proprietario del fondo.

Art. 27 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

1. È consentito, nel rispetto generale del Codice della Strada, il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie devono avere cura di non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata e comunque di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

2. Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 28 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, commi 2 e 3, e dell'art. 925 del Codice Civile, chiunque venga sorpreso a pascolare senza autorizzazione su terreno pubblico o privato potrà essere perseguito ai sensi dell'articolo 636 del Codice Penale.

Art. 29 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. La recinzione deve essere tale da impedire in ogni caso l'uscita degli animali dal fondo.

TITOLO VI MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 30 – Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, deve essere fatta richiesta al Comune il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G.C, concederà l'eventuale Autorizzazione, fatti salvi ulteriori pareri e nulla osta richiesti dalle normative vigenti.

Art. 31 - Corsi d'acqua e sbancamenti

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di

specifico atto autorizzativo da parte dell'Ente proprietario, gestore o Ente competente per il territorio.

2. È fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

3. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni specifiche in materia edilizia e nel rispetto dei vincoli paesaggistici ambientali.

4. La violazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i fatti non costituiscano reato e non siano già puniti dalla normativa specifica, comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.

TITOLO VII

AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

Art. 32 - Coltivazione di boschi e taglio piante

1. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C., in materia di boschi, si fa riferimento alle prescrizioni di Polizia Forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della (abrogato da art. 104 lett. aa della) L.R. 23.04.2007 n. 9 Norme in materia di risorse forestali.

2. Per il taglio Pianta è ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali.

3. Il patrimonio arboreo esistente nelle zone di pianura (filari di gelsi e piante di particolare pregio) dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.

4. Nel caso di estirpo degli stessi dovrà essere fatta richiesta al Comune.

5. La mancata richiesta al Comune di cui al comma precedente violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 600,00.

6. All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, valgono i regolamenti specifici dei Piani Attuativi previsti per tali aree.

7. Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

TITOLO VIII

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 33 - Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.L., qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. dell' 08.02.1954 n. 320 e successive modificazioni.

Art. 34 - Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA E ALL'UOMO

Art. 35 - Difesa delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con il Servizio Fitosanitario Regionale, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (D.Lgs. 19.8.2005 n. 214_e successive modificazioni e integrazioni).

2. Denuncia obbligatoria (art. 8). È fatto obbligo dei conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale e al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili in modo extra ordinario, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

3. Misure contro la propagazione della piralide. Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, sfibrati o trinciati, non oltre il 15 marzo di ogni anno (D.M. 6.12.1950 e successive modificazioni e integrazioni) o bruciati solo in esecuzione a eventuale ordinanza in tal senso.

4. Collocamento di esche avvelenate. Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a darne preventivo avviso all'Autorità comunale ed a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibili la scritta: "Attenzione: terreno avvelenato" oppure "Attenzione: coltura trattata con veleni".

5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 214 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 250,00.

Art. 36 – Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi

1. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di essere muniti dell'autorizzazione, dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, per la commercializzazione e vendita di piante,

bulbi e sementi sottoposti a passaporto. In particolare per la produzione di detta specie è obbligatoria l'iscrizione all'apposito registro presso il competente Servizio Fitosanitario.

2. Per il trasporto e la vendita di piante e sementi si fa riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 214.

3. È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario Chimico.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 214 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 250,00.

Art. 37 - Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre

1. Al fine di combattere la diffusione della zanzara *Aedes Alpopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre", ormai ampiamente diffusa anche sul territorio comunale, tutti i cittadini e gli Amministratori condominiali e tutti i soggetti pubblici e privati, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare dovranno attenersi alle seguenti norme:

a) evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti – pubblici o privati – compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli

idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale;

c) trattare l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione. La cadenza temporale dei trattamenti è di norma quindicinale e comunque devono essere effettuati dopo ogni pioggia. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso le farmacie o altri negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, da esibire all'organo di controllo;

2. Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di:

a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;

b) sistemare i materiali di risulta dell'attività del cantiere in modo da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere curata la disinfestazione quindicinale e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;

3. Ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali da recupero è fatto obbligo di:

a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;

b) assicurare per i materiali stoccati all'aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di giorni 5 da ogni precipitazione piovosa; preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;

4. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale è fatto obbligo di:

a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili al fine di evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; è suggerito l'accatastamento dei copertoni a piramide con sovrastanti teli impermeabili ben tesi e fissati;

b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli d'acqua

difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o recupero tempi brevi di prelievo;

c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione piovosa, preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo;

d) non consegnare alle imprese di smaltimento e/o recupero copertoni contenenti acqua.

5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 1) del presente articolo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.

6. La violazione della disposizione contenuta nei commi 2), 3) e 4) del presente articolo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 450,00.

Art. 37 bis – Norma per il controllo sulla proliferazione dei volatili

1. Al fine di un controlli sulla proliferazione di colonie di volatili insediati nell'ambito delle zone urbane del comune, spetterà al servizio preposto di questo Ente, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, la Lega Italiana Protezione Uccelli e con l'Azienda Sanitaria

competente territorialmente nello svolgere e di adottare tutte le specifiche misure per garantire un concreto controllo sulle colonie esistenti per la tutela dei volatili stessi e le esigenze di sicurezza igienica per i cittadini.

2. Si istituisce il divieto su tutto il territorio comunale sia su suolo pubblico sia privato, di alimentare colombi allo scopo di evitare la proliferazione incontrollata lasciando a terra granaglie, scarti o avanzi alimentari.

3. Si stabilisce che i proprietari, privati e pubblici e gli amministratori condominiali, debbano provvedere al risanamento, alla ripulitura e alla disinfestazione dei locali e anfratti dove i volatili hanno nidificato e depositato guano; a precludere attraverso interventi fissi o amovibili gli accessi attraverso i quali i colombi si possono introdurre; a impedire che gli stessi si trovino su terrazzi, davanzali, cornicioni, cortili e luoghi eventuali di sosta; a mantenere pulite e sgombre da guano, piume e carogne le zone sotto i cornicioni di fabbricati ove è stata registrata la presenza di volatili.

4. La violazione alle disposizioni contenute nei punti 2 e 3 del presente articolo comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 250,00.

C) IMPIEGO di PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 38 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fito-sanitari in agricoltura

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc..) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti fito-sanitari molto tossici, tossici e nocivi.

3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori ad alta pressione è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze.

4. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari (presidi sanitari che pur non risultando tossici o nocivi sono considerati irritanti), in assenza di vento e con l'impiego di irroratori a bassa pressione o lancia a mano, nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva.

5. L'applicazione dei prodotti fitosanitari in detta fascia è consentita, esclusivamente entro le ore 10 ante meridiane e dopo le ore 17 pomeridiane.

6. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

7. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

8. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze, e pubbliche fognature.

9. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 214 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 250,00.

10. È vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci e il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

Art. 39 - Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica

1. L'operatore durante l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art. 38 del presente regolamento, è altresì tenuto ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica.

2. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un'accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

3. È cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Agricoltura biologica", se del caso, "Suolo trattato biologicamente".

TITOLO IX

VENDITA di PRODOTTI AGRICOLI

Art. 40 - Autorizzazione comunale

I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a presentare (SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prima dell'inizio dell'attività e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, sia per quanto attiene alla pura ed esclusiva vendita di prodotti, sia nel caso in cui il produttore eserciti attività di agriturismo.

Art. 41 - Divieto della vendita al minuto di piante e sementi

È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

Art. 42 - Conduzione di apiari

La conduzione di apiari è regolamentata dalla legislazione regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni (attualmente dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 e ss.mm.ii).

TITOLO XI

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

Art. 43 - Altri atti vietati

1. In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

a) eseguire la pulizia di animali;

b) lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;

c) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiare le piante delle aiuole;

2. Resta altresì vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande.

3. Sono individuate con ordinanza sindacale le aree pubbliche dove è fatto divieto di introdurre cani e altri animali domestici.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 44 - Produzione di suoni e rumori.

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a 40 dB misurati a 20 ml. dall'origine sonora purché non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

Art. 45 - Impiego di motofalciatrici.

1. È vietato l'impiego di attrezzature rumorose, motofalciatrici e similari (decespugliatori, motoseghe, rasaerba ecc.), dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 22.00 alle 24.00 in tutte le aree urbane.
2. Dal 1° giugno al 30 settembre il divieto di cui al comma 1 è esteso anche dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche nelle altre zone se le lavorazioni vengono effettuate nelle vicinanze di abitazioni, ad una distanza dalle abitazioni inferiore a 100 metri.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 46– Custodia

e detenzione di cani o altri animali

1. È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, né dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.
2. In tale circostanza il proprietario o detentore rinunciatario all'atto del ritiro dovrà corrispondere al Comune un importo pari alla tariffa di mantenimento giornaliera applicata dal canile convenzionato per i primi 90 giorni di ricovero.
3. I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicini e a chi transita sulla pubblica via.
4. Ai proprietari e detentori di cani è fatto assoluto divieto di tenere i cani alla catena se questa è inferiore a 4 metri, ovvero a 3 metri qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo che devono essere sempre disponibili.
5. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.
6. Per quanto attiene l'abbandono di animali si applicano le leggi e i provvedimenti nazionali in materia e la Legge Regionale n. 39/1990 e successive modifiche o integrazioni.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 47 – Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 80.
2. Tutti i cani di grossa taglia, come mastini, alani, dobermann, pastori, nonché i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;

- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- d) i cani in aperta campagna custoditi dal proprietario.

5. Resta altresì vietato condurre animali in luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi. La violazione a tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.

Art. 48 – Cattura di cani ed altri animali

La cattura di cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 49 - Norme relative ai comuni pericoli

1. È vietato:

- a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
- b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;
- c) lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;
- d) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride;
- e) gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
- f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediate qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;
- g) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;
- h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati.

2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane.

3. È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere.

TITOLO XII SANZIONI

Art. 50 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non specificamente sanzionate, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni legislative speciali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 250,00.

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità operative della Legge n. 689/1981 e della Legge Regionale n.

1/1984 ad eccezione della violazione all'art. 16 per la quale si applica la normativa del Codice della Strada.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi (*limiti edittali*) con Deliberazione della Giunta Comunale.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione alle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Minerbe.

Art. 51 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il funzionario competente ordina la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dalla amministrazione.

Art. 52 - Omessa ottemperanza alle ordinanze

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di 50,00 Euro ed il massimo di 300,00 Euro.

Art. 53 - Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

3. In materia devono comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982, n. 571.

4. Le cose sequestrate sono conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 54 - Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale; per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrae fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza al sospensione stessa fu inflitta.

Art. 55 - Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggere, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 56 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.

Art. 57 – Diffusione

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento agli imprenditori agricoli ed alle associazioni interessate.

Art. 58 - Prevalenza tra diversi regolamenti comunali

1. Le fattispecie urbanistiche, edilizie, igieniche sono disciplinate dai seguenti regolamenti o strumenti d'attuazione:


- a) Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale;
- b) Regolamento edilizio comunale;
- c) Regolamento di fognatura;
- d) Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- e) Regolamento raccolta e smaltimento rifiuti;

2. Tutti i suddetti strumenti sono stati predisposti per disciplinare e fattispecie diverse, ma non si può escludere che possano rilevarsi situazioni conflittuali o contraddittorie.


3. Nel caso si verificasse tale evenienza, verrà applicata la normativa regolamentare o attuativa che pone maggiori limiti, condizioni, restrizioni.

APERTURA di FOSSI e CANALI PRIVATI DISTANZE DA CONFINE
Allegato 1

proprietà






APERTURA di FOSSI a CONFINE di PROPRIETÀ



APERTURA di FOSSI a BORDO STRADA


DISTANZE DEGLI ARBUSTI DALLE STRADE
Allegato 2




ALBERI

DISTANZE DEGLI ALBERI DAI CONFINI di PROPRIETA'
Allegato 3

NUOVI IMPIANTI ARBOREI





CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE
Allegato 4





- A ALBERI d'ALTO FUSTO (oltre 3.00 m)
- B ALBERI di MEDIO FUSTO (Fino a 3.00 m)
- C ALBERI di PICCOLO FUSTO (meno di 2.50 m alberi da frutto, viti, arbusti ecc.)
- D CEPPAIE (Robinie 2.00 m)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI RECINZIONE (purché di altezza non superiore al muro)

STRADE INTERPODERALI - SPAZIO di LIBERO PASSAGGIO
Allegato 5



LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DEI FOSSI E DELLE STRADE
Allegato 6



LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DEI FOSSI E DELLE STRADE
Allegato 7

